



eora

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALEORDINANZA N° 88 del 2016

Oggetto: ORDINANZA ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al **Verbale n.° 8/2016 del 13.09.2016**

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 8/2016 del 13.09.2016, redatto dai TT.d.PP. Dott. BIAZZO Corrado e Isp. MAROTTA Bruno, nella qualità di U.P.G., in riferimento all'ispezione effettuata a Vittoria, in Via Vicenza n.° 476, presso l'attività di produzione primaria della ditta Società Cooperativa Agricola "Futura," di cui è Titolare/Legale Rappresentante la Sig.ra TABBACCHIERA Giuseppina, nata a Vittoria il 16.01.1967 ed ivi residente in via Vicenza n.° 476;

Atteso che a carico della Sig.ra TABBACCHIERA Giuseppina, nella qualità, è stata rilevata la violazione all'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n.° 193/2007, che così recita: *"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione"*;

Considerato che tale violazione è sanzionata dal medesimo art. 6, comma 3 del D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193 con una pena pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 3.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €.3.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi proposti dalla Sig.ra TABBACCHIERA Giuseppina ex art. 18 della Legge 689/81 avverso il verbale di contestazione n.° 8/2016 del 13.09.2016, notificati alla Direzione Generale dell'ASP quale Autorità Competente in materia, ed acquisiti al protocollo generale della ASP n.° E – 0025735 dell' 11.10.2016;

Visto il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81 reso dagli UPG accertatori con nota prot. n.° 1122/SIAN – Comiso del 07.11.2016 nel quale gli accertatori propongono l'annullamento poiché a seguito delle verifiche presso l'ufficio SIAN, si è appurato che la registrazione dell'atto formale di inizio attività era avvenuto nei modi e nei tempi stabiliti per Legge come viene desunto dai documenti allegati alla nota;

Accertata quindi la inesistenza della violazione *ex tunc* per cui la contestazione è da intendersi infondata in fatto e quindi nulla;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA il D.Lgs. 193/2006;

1
Pagina



VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);
VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

ORDINA

per le motivazioni esposte, **l'archiviazione del Verbale n.° 8/2016 del 13.09.2016 affetto da vizio genetico perché privo del presupposto di fatto contestato.**

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra **TABBACCHIERA Giuseppina** residente a Vittoria in via Vicenza n.° 476;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (SIAN-U.O.T. di VITTORIA).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 17-11-2016

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



